

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 2309

adottata dal Direttore generale in data 11 NOV. 2005

Oggetto: Collegio Tecnico – Costituzione e competenze.

Su proposta del Direttore Amministrativo:

VISTO l'art. 11, c.1, lett. c) della legge 15.03.97 come modificata dall'art. 9 della legge 50/99, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 con il quale il Governo, nell'esercizio della citata delega, ha fissato i principi generali del controllo interno per le pubbliche amministrazioni, con lo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi di governo dell'ente da parte degli organi di gestione, attraverso un continuo monitoraggio del rapporto, anche in corso di esercizio, tra costi e risultati;

PRESO ATTO che il decreto 286/99 opera una revisione generale dei controlli interni, già previsti da numerose leggi in settori limitati della P.A. e prevede che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotino di strumenti adeguati a garantire:

- a) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) Il controllo di gestione per verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

- c) La valutazione della dirigenza per valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- d) La valutazione e il controllo strategico per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;

DATO ATTO

che, nella progettazione del proprio sistema di controlli interni, ciascuna amministrazione deve attenersi ai seguenti principi generali:

- a) La struttura che svolge l'attività di valutazione e controllo strategico supporta gli organi di governo dell'ente cui spetta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo. Essa è pertanto in posizione di staff rispetto a questi. A questa struttura spetta anche l'attività di valutazione dei dirigenti direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di vertice;
- b) Il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, sono svolte da strutture e soggetti che rispondono alla Direzione Generale dell'Azienda.
- c) L'attività di valutazione dei dirigenti, pur facendo riferimento anche ai risultati del controllo di gestione, è svolta da strutture o soggetti diversi da quelli cui è demandato il controllo di gestione medesimo;
- d) Le funzioni di valutazione e controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione dei dirigenti sono esercitate in modo integrato;
- e) Le strutture addette all'attività di verifica di regolarità amministrativa e contabile vanno nettamente separate da quelle addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico;
- f) Il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile assume una propria autonomia rispetto alle altre tre forme di controllo e, a norma dell'art. 1, lett. e), non può essere affidato a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti e al controllo strategico;
- g) Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche preventive se non nei casi previsti espressamente dalla legge e anche ove il controllo preventivo fosse previsto è fatto salvo il principio secondo cui le definitive determinazioni, in ordine

all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile;

PRESO ATTO

che l'art. 4 del decreto definisce i seguenti principi del controllo di gestione che ciascuna amministrazione deve osservare:

- a) Definire chi è responsabile della progettazione e chi della gestione del controllo;
- b) Individuare le unità organizzative da monitorare attraverso la definizione dei livelli di osservazione più appropriati;
- c) Definire le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
- d) Esplicitare i prodotti e le finalità dell'azione amministrativa;
- e) Definire le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
- f) Fissare gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
- g) Stabilire la frequenza di rilevazione delle informazioni.

Che il comma 2 ribadisce che il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29 (formulazione proposte, espressione pareri, attuazione piani, programmi e direttive, organizzazione degli uffici, poteri di spesa e di acquisizione dell'entrata ecc);

DATO ATTO

che l'art. 5 del decreto sostituisce di fatto l'art. 20 del decreto legislativo 29/93, abrogato, e reca la nuova disciplina generale in materia di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e delle loro competenze organizzative avendo come riferimento anche i risultati del controllo di gestione.

Che in questa materia esiste un ulteriore limite esterno alla potestà di autoregolamentazione degli enti per effetto del quale il sistema dei controlli aziendale deve essere coerente con quanto stabilito sull'argomento dalla contrattazione collettiva.

Che la valutazione, che ha periodicità annuale, deve tener conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

Che il procedimento di valutazione deve ispirarsi a tre principi:



- 1) L'organo che effettua la valutazione deve conoscere direttamente l'attività del valutato;
- 2) Le valutazioni fatte dall'organo preposto sono soggette ad un secondo grado di giudizio;
- 3) Il valutato deve poter partecipare al procedimento di valutazione che lo riguarda. La valutazione del dirigente c.d. di vertice che risponde direttamente alla direzione aziendale è effettuata direttamente da quest'ultimo sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico.

Che il comma 4 dell'articolo 5 concerta l'attività di valutazione con la responsabilità dirigenziale (art. 21 del decreto legislativo 29/93: "i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con il decreto 286/99, comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico").

Che l'art. 6 chiarisce la portata dell'attività di valutazione e di controllo strategico che mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed in altri atti di indirizzo, e la struttura ad essa preposta dovrà esprimere innanzitutto pareri preventivi in ordine alla congruenza tra le scelte che l'organo intende effettuare, gli obiettivi che intende affidare e le missioni da compiere rispetto alle risorse assegnate e agli eventuali fattori ostativi. Lo stesso parere dovrà essere espresso a posteriori ed in particolare, nel caso in cui l'attività gestionale non rispetti le direttive, dovrà chiarire i motivi della mancata o parziale attuazione ed i possibili rimedi.

Che l'attività di controllo strategico è un'attività riservata poiché si compie al più alto livello aziendale, e spetta a ciascuna amministrazione individuare la struttura competente, conservando la caratteristica dell'adeguata autonomia operativa. Spetta a questa struttura, infine, predisporre una relazione almeno annuale sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni.

ATTESO

che la normativa di riferimento di cui al contratto collettivo della Dirigenza della Sanità, ha recepito il decreto citato ed ha configurato negli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, in maniera assai chiara, gli organismi deputati alla valutazione dei dirigenti e cioè il Collegio Tecnico ed il Nucleo di Valutazione.



Che in base al disposto degli artt. 15 comma 5 e 6 e 15 ter comma 1 del decreto legislativo 229/99

a) Il COLLEGIO TECNICO ha il compito di predisporre:

- 1) La verifica triennale di tutti i dirigenti, relativamente alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti indipendentemente dall'incarico conferito;
- 2) La verifica, a scadenza dell'incarico, dei dirigenti con incarico di struttura (5 o 7 anni per quelli "di struttura complessa" – 3 anni per quelli di "struttura semplice";
- 3) La verifica per i dirigenti di nuova assunzione allo scadere del primo quinquennio;
- 4) La verifica alla maturazione dei requisiti per il passaggio di fascia, in merito all'indennità di esclusività del rapporto di lavoro (art. 42 CCNL 2° biennio).

b) Il NUCLEO DI VALUTAZIONE predispone, con cadenza annuale:

- 1) La verifica dei risultati di gestione per i dirigenti di struttura complessa e semplice (in questo caso solo se sono state affidate gestione di risorse);
- 2) La verifica in merito agli obiettivi attinenti alla retribuzione di risultato.

Tali organismi fondano i loro giudizi sulla preliminare valutazione effettuata da chi ha direttamente la responsabilità dei dirigenti, in osservanza della trasparenza dei criteri adottati, della evidenza dei risultati conseguiti, nonché della informazione dovuta all'interessato (art. 31, c.4 CCNL 8/6/2000).

PRESO ATTO

che, in coerenza con i principi fissati dal decreto legislativo 286/99, dal decreto legislativo 29/93 e successive modificazione ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 229/99, il titolo IV del CCNL della dirigenza della Sanità, gli articoli da 26 a 34, dettano le norme di attuazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali e relativi criteri di controllo;

RITIENE

nell'ambito della discrezionalità amministrativa attribuita per l'attuazione del decreto legislativo 289/99, entro i limiti di autoregolazione esercitati col presente atto ed in coerenza con i vincoli di natura contrattuale, di istituire il Collegio Tecnico e di definire le competenze e le modalità operative alle quali deve essere informata l'attività.

SENTITI

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di dare atto che la recente normativa contrattuale ha individuato organismi preposti alla verifica del personale, in applicazione delle previsioni legislative formulate in materia dal decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base dei principi generali del controllo interno previsti dal decreto legislativo 286/1999, confermando e accentuando il principio che l'attività è sottoposta a verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa, cui consegue che la valutazione "è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro";
- di stabilire che le attività di verifica e controllo facciano riferimento ai principi illustrati in premessa oltre che alle norme di riferimento dettate da: decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 229/99, decreto legislativo 165/2001, decreto legislativo 286/1999, CC.NN.LL. della Dirigenza medico-veterinaria e della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, del 8/06/2000;
- di dare atto che le disposizioni contrattuali definiscono gli aspetti procedurali della valutazione, con forti implicazioni organizzative e gestionali e stabiliscono che i sistemi di controllo interno delle aziende, in merito alla verifica e valutazione del personale, sono concentrati e vincolati alla presenza di due organismi, il Collegio Tecnico ed il Nucleo di Valutazione, con competenze distinte anche se coordinate e connesse;
- di determinare che la composizione del Collegio Tecnico sia variabile e determinata in relazione alle professionalità appartenenti ai diversi ruoli, profili, discipline e alla tipologia dell'eventuale incarico attribuito nel rispetto dei seguenti principi:
 - diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza;
 - approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza;
 - l'organo di valutazione è composto da dirigenti a cui è stato attribuito un incarico con graduazione superiore a quella del dipendente valutato.



- Di determinare che la composizione del COLLEGIO TECNICO, in relazione alle professionalità appartenenti ai diversi ruoli, profili, discipline e alla tipologia dell'eventuale incarico attribuito debba essere di volta in volta individuata come indicato nello schema allegato A) al presente atto per farne parte integrante ;
- di demandare al Collegio Tecnico (art. 31 comma 2, CCNL 8/06/2000) le competenze relative:
 - alla verifica triennale di tutti i dirigenti per le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti;
 - alla verifica dei dirigenti con incarico di struttura complessa (5-7 anni) e semplice (3-5 anni), alla scadenza dell'incarico;
 - alla verifica dei dirigenti di nuova assunzione per l'affidamento di incarico di maggiore rilievo (gestionale o professionale) allo scadere del primo quinquennio di attività.
- Di dare atto che la valutazione periodica effettuata dal Collegio Tecnico, ove positiva, costituisce presupposto per la conferma o conferimento di incarichi di maggiore rilievo professionali o gestionali. La stessa, condiziona inoltre il passaggio alla fascia superiore della indennità di esclusività, una volta maturato il requisito prescritto dell'esperienza professionale nell'arco temporale previsto dai CCNL. Per i dirigenti neoassunti, la verifica positiva del Collegio, è anche condizione per il raggiungimento della retribuzione di posizione minima contrattuale, al compimento dei 5 anni di attività (art. 4, 2° biennio economico, CCNL 8/06/2000).
- Di determinare che il procedimento di valutazione di tutta la dirigenza dovrà essere informato al principio generale, desumibile dalla normativa nazionale, secondo il quale l'organo collegiale deputato alla valutazione, si avvale della proposta di valutazione effettuata da dirigente, responsabile di struttura, che ha la diretta conoscenza dell'attività del valutato. Tale principio è peraltro previsto dall'art. 32, 4° comma lett. c) dei contratti delle due aree dirigenziali, nonché dall'art. 31, comma 4, ove si evince che gli organismi collegiali individuati al comma 1 (collegio tecnico e nucleo di valutazione), sono organi valutatori di seconda istanza.
- Di determinare che, nel rispetto del principio che stabilisce che l'organo di valutazione debba possedere diretta conoscenza dell'attività del valutato, la valutazione del collegio tecnico si fonda su una proposta di valutazione formulata "in prima istanza" dal responsabile della struttura alla quale il dirigente da valutare appartiene.





- Di stabilire che, al fine di coinvolgere, anche attraverso forme di auto-valutazione o modalità che realizzino concretamente il principio della partecipazione al procedimento, il dirigente che effettua la proposta di valutazione, può integrare o acquisire utili elementi dal dirigente valutato (richiesta di documenti che attestino il possesso di una specifica esperienza e professionalità: casistica operatoria, esperienze di studio e ricerca presso centri di rilievo nazionale e internazionale, colloqui, verifiche intermedie ecc).


DIRAMM



DIRSAN



Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione
n° 2309 del 11 NOV. 2005
è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7
a partire dal 15 NOV. 2005 al 29 NOV. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



(D.ssa Teresa Garau)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Teresa Garau".

Allegati n° _____

Destinatari:

- *Collegio dei Sindaci*
- *Direzione Generale*
- *Servizio Personale*
- *Servizio Bilancio*
- *Servizio Affari Generali*

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO TECNICO
IN RELAZIONE ALLE TIPOLOGIE DI INCARICO

DIRIGENTI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO O RESPONSABILE DI DISTRETTO

Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Presidente del Nucleo di Valutazione
Segretario

DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA COMPLESSA

Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore del Dipartimento (se costituito) o Dirigente di Struttura Complessa
Presidente del Nucleo di Valutazione
Segretario

DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA SEMPLICE

Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore del Dipartimento (se costituito) o Dirigente di Struttura Complessa
Responsabile di Struttura Complessa della disciplina
Segretario

DIRIGENTI

Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Direttore del Dipartimento (se costituito) o Dirigente di Struttura Complessa
Responsabile di Struttura Complessa della disciplina
Segretario

